



UNICAMILLUS

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI ALL'ATENEO

Approvato dal Comitato Tecnico Organizzatore del 18 giugno 2020

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA AD ESPERTI ESTERNI ALL'ATENEO

Art. 1 – Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per tutte le tipologie di prestazione, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento.

Art. 2 – Ambito applicativo

1. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a definire una organica disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che seguono, sono da considerarsi incarichi di collaborazione autonoma tutte quelle prestazioni che richiedono competenze altamente qualificate da svolgere in maniera autonoma, secondo le seguenti tipologie: incarichi di studio, incarichi di ricerca, consulenze, altre collaborazioni esterne a contenuto professionale.

3. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o di sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente; non comporta l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del committente e può essere svolto, nei limiti concordati, anche nella sede del committente.

Art. 3 – Esclusioni

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) agli incarichi conferiti ai componenti degli organi di governance (ad esempio Comitato Tecnico Organizzatore) e ai componenti degli organi di controllo (ad esempio Collegio dei Revisori, Nucleo di Valutazione) ed ai membri di commissione di gara e di concorso;
- b) agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad esempio incarichi di docenza ex Legge 240/2010);
- c) ad incarichi per i quali, previa autorizzazione del Comitato Tecnico Organizzatore, si renda necessario derogare a talune delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 4 – Presupposti, modalità e caratteristiche di conferimento degli incarichi

1. Presupposto per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma è l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'Ateneo in grado di assicurare la rispondenza dei risultati agli obiettivi prefissati o nel caso di impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne;

2. Gli incarichi devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a) essere riferiti ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) la prestazione deve essere di natura temporanea;
- c) deve essere preventivamente determinata la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione;
- d) il compenso connesso all'incarico deve essere proporzionato all'attività svolta e non liquidato in maniera forfettaria.

Art. 5 – Durata degli incarichi

1. Salvo diverso accordo gli incarichi si intendono conferiti per la durata di anni 1 (uno) e potranno essere prorogati esclusivamente mediante comunicazione scritta fra le parti.

Art. 6 - Provvedimenti finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia allo Statuto dell'Ateneo e alle Disposizioni legislative vigenti.

2. Ai fini giuridici ed interpretativi del presente Regolamento fa fede il testo approvato dal CTO e depositato presso gli uffici della Segreteria didattica e redatto in lingua italiana di cui è possibile ottenere copia conforme.